

2 delle condizioni contrattuali, venne liquidata per la sola riserva matematica su essa costituita (L. 3.171.45), in quanto non era stata ininterrottamente in vigore nel semestre precedente al suicidio dell'assicurato. Infatti la rata semestrale di premio scaduta il 30 novembre 1941, che al massimo avrebbe dovuto essere corrisposta il 30 dicembre 1941, è stata pagata il 4 febbraio 1942 e cioè con un ritardo di 36 giorni.

La vedova, sig. Renata Ricchi, si è rifiutata di ritirare la predetta somma di L. 3.171.45, dichiarando che si sarebbe rivolta al suo legale per sollevare eccezione alla liquidazione effettuata dall'Istituto.

Nessuna azione in tal senso è stata fino oggi intentata ed evidentemente ciò deve attribuirsi all'inesistenza di qualsiasi fondamento per un giudizio.

Il Segretario del Partito interviene ora a favore della vedova, indirizzando al Presidente dell'Istituto la lettera appresso trascritta:

"Si è presentato da me la sig.ra Repetto Renata, domiciliata in Milano alla via Botticelli n. 28, vedova di Federico Repetto, sciapo littorio, Marcia su Roma, squadrista, il quale in un momento di gravi sconforto, per non buoni affari borsistici, si è suicidato lasciandola con due eretture e con la sola risorsa di una polizza di